

Delibera n. 117/2026

Consultazione sulla modifica delle disposizioni in materia di costi operativi incrementali e aggiornamento annuale dei livelli tariffari, di cui alla misura 10.2, punto 1, e alla misura 10.5 dell'atto di regolazione allegato alla delibera n. 95/2023

OSSERVAZIONI DELL'IMPRESA ITALO S.P.A.

Misura	Citazione del testo oggetto di osservazione/proposta	Inserimento del testo eventualmente modificato o integrato	Breve nota illustrativa dell'osservazione/ delle motivazioni sottese alla proposta di modifica o integrazione
10.2 punto 1	Per il calcolo dei costi operativi così come definiti alla Misura 6 (Co), il GI assicura che il valore annuale dei costi operativi complessivi non risulti superiore ai valori calcolati secondo il seguente procedimento: $C_{o,(t)} \leq C_{v(t)} + C_{f(t)} + C_{i,(t)}$ dove: [...] $C_{i,(t)}$ Ammontare degli eventuali costi operativi incrementali, rispetto a quanto valutato all'Anno base, correlati all'entrata in vigore, all'anno ponte o in	Per il calcolo dei costi operativi così come definiti alla Misura 6 (Co), il GI assicura che il valore annuale dei costi operativi complessivi non risulti superiore ai valori calcolati secondo il seguente procedimento: $C_{o,(t)} \leq C_{v(t)} + C_{f(t)} + C_{i,(t)}$ dove: [...] $C_{i,(t)}$ Ammontare degli eventuali costi operativi incrementali, rispetto a quanto valutato all'Anno base, correlati all'entrata in vigore, all'anno ponte o in	Modifica 1 (variazioni positive/negative del fabbisogno) Il requisito degli eventi straordinari e imprevedibili appare giustificato per gli aumenti del fabbisogno, poiché evita che maggiori costi derivanti da scelte ordinarie del GI siano riconosciuti ai fini tariffari. La stessa condizione non appare invece giustificata per le riduzioni del fabbisogno. La riduzione del fabbisogno riconosciuto nel CdP-S esprime una minore esigenza economica del GI per lo svolgimento delle attività sottostanti ai servizi del PMdA. Tale variazione dovrebbe pertanto essere sempre considerata ai fini dell'aggiornamento dei livelli tariffari, indipendentemente dal suo carattere prevedibile o imprevedibile.

	ciascun anno (t), di sopravvenienze normative e regolamentari previste e documentate ex ante, da parte del GI, con la fornitura all'Autorità di complete ed esaustive informazioni, anche quantitative. In caso di sottoscrizione di un nuovo contratto di programma, o di un aggiornamento dello stesso, $C_i(t)$ include l'eventuale variazione (in positivo o in negativo) del fabbisogno relativo al PMdA in essi riconosciuto. La variazione in positivo è presa in considerazione a condizione che risulti accompagnata da una corrispondente variazione del livello stimato dei contributi statali in conto esercizio. In caso di aggiornamento del contratto di programma non finalizzato a recepire l'aggiornamento degli indirizzi strategici di cui all'articolo 1, comma 7, del d.lgs. 112/2015, inoltre, la variazione di fabbisogno (in positivo o in negativo) è presa in considerazione a condizione che essa sia generata da eventi straordinari e imprevedibili al	ciascun anno (t), di sopravvenienze normative e regolamentari previste e documentate ex ante, da parte del GI, con la fornitura all'Autorità di complete ed esaustive informazioni, anche quantitative. In caso di sottoscrizione di un nuovo contratto di programma, o di un aggiornamento dello stesso, $C_i(t)$ include l'eventuale variazione (in positivo o in negativo) del fabbisogno relativo al PMdA in essi riconosciuto. La variazione in positivo è presa in considerazione a condizione che risulti accompagnata da una corrispondente variazione del livello stimato dei contributi statali in conto esercizio. In caso di aggiornamento del contratto di programma non finalizzato a recepire l'aggiornamento degli indirizzi strategici di cui all'articolo 1, comma 7, del d.lgs. 112/2015, inoltre, la variazione in positivo di fabbisogno (in positivo o in negativo) è presa in considerazione a condizione che essa sia generata da eventi straordinari e imprevedibili al	Si consideri, ad esempio, il caso in cui il CdP-S riconosca una riduzione di 100 milioni di euro sia del fabbisogno sia dei contributi statali. Considerando entrambe le variazioni, l'effetto sui canoni sarebbe neutro: il GI avrebbe un fabbisogno inferiore di 100 milioni di euro e riceverebbe contributi inferiori dello stesso importo. In base al testo proposto, invece, qualora la riduzione del fabbisogno non fosse generata da eventi straordinari e imprevedibili, e risultasse pertanto ordinaria o prevedibile, essa non sarebbe presa in considerazione ai fini tariffari. La corrispondente riduzione dei contributi statali continuerebbe, invece, a rilevare nell'aggiornamento annuale. Di conseguenza, il calcolo tariffario terrebbe conto di 100 M€ di contributi in meno, ma non dei corrispondenti 100 M€ di fabbisogno in meno. La quota da recuperare attraverso i canoni aumenterebbe quindi, paradossalmente, di 100 M€, nonostante la riduzione equivalente del fabbisogno. Il maggiore gettito tariffario così generato determinerebbe una sovracompensazione del GI. Modifica 2 - incremento dei contributi statali non accompagnato da un corrispondente incremento del fabbisogno ammesso. In Relazione illustrativa è chiarito che, qualora un incremento del fabbisogno riconosciuto nell'ambito di un aggiornamento ordinario del
--	--	--	--

	momento di avvio della consultazione sullo schema di contratto, di cui all'articolo 30, paragrafo 6, della direttiva 2012/34/UE.	momento di avvio della consultazione sullo schema di contratto, di cui all'articolo 30, paragrafo 6, della direttiva 2012/34/UE. La variazione in negativo del fabbisogno è in ogni caso presa in considerazione, purché formalmente riconosciuta nel contratto di programma o nel relativo aggiornamento. L'eventuale incremento dei contributi statali non accompagnato da un corrispondente incremento del fabbisogno ammesso ai fini tariffari è integralmente portato in riduzione del gettito dei canoni da recuperare nelle annualità residue del periodo tariffario.	CdP-S non sia giustificato da eventi straordinari e imprevedibili, ai fini tariffari sono considerate esclusivamente le corrispondenti risorse pubbliche, che vengono “traslate ai richiedenti sotto forma di riduzioni tariffarie”. Tale effetto non risulta tuttavia altrettanto esplicitamente sancito nel testo della misura oggetto di consultazione. La modifica proposta chiarisce pertanto che la quota di incremento dei contributi statali eccedente il corrispondente incremento del fabbisogno ammesso ai fini tariffari deve essere integralmente portata in riduzione del gettito dei canoni. In tal modo, le risorse pubbliche non assorbite da un corrispondente fabbisogno ammesso producono un effetto tariffario certo e verificabile a beneficio dei richiedenti.
Misura 10.5, punto 4-bis	Nel caso in cui si verifichi una riduzione del livello stimato dei contributi statali in conto esercizio definiti nei contratti di programma, riferiti ai costi pertinenti alle attività sottostanti i servizi del PMdA, l'incremento del canone unitario medio che ne dovesse conseguire rispetto all'importo determinato all'inizio del periodo tariffario è subordinato all'emanazione del	Nel caso in cui si verifichi una riduzione del livello stimato dei contributi statali in conto esercizio definiti nei contratti di programma, riferiti ai costi pertinenti alle attività sottostanti i servizi del PMdA, l'incremento del canone unitario medio che ne dovesse conseguire rispetto all'importo determinato all'inizio del periodo tariffario al livello applicabile immediatamente	La disposizione proposta da codesta Autorità assume come soglia di riferimento il canone unitario medio determinato all'inizio del periodo tariffario. Tale formulazione consentirebbe di trasferire sui richiedenti, attraverso l'aggiornamento annuale ordinario, gli effetti di una riduzione dei contributi statali fino a concorrenza dell'eventuale differenza tra il canone iniziale e il minore canone successivamente applicabile. Le eventuali riduzioni tariffarie maturate nel corso del periodo regolatorio, ad esempio per

	decreto di cui alla Misura 22, punto 2, lettera c).	prima della predetta riduzione è subordinato all’emanazione del decreto di cui alla Misura 22, punto 2, lettera c).	effetto di sopravvenute riduzioni dei costi riconosciuti, verrebbero così a costituire un margine utilizzabile dal GI per compensare successivi definanziamenti, senza che ricorrano necessariamente i presupposti e le garanzie previsti dalla Misura 22, punto 2, lettera c). La modifica proposta assume, invece, come riferimento il livello tariffario applicabile immediatamente prima del definanziamento e assoggetta qualsiasi incremento dei canoni conseguente alla riduzione dei contributi al procedimento previsto dalla Misura 22, punto 2, lettera c). In tal modo, le riduzioni tariffarie già maturate rimangono acquisite al sistema tariffario (a beneficio dei Richiedenti) e il rischio di definanziamento non può essere trasferito automaticamente ai Richiedenti mediante l’utilizzo del margine creatosi rispetto al livello tariffario iniziale.
Punto 4 del documento di consultazione	Dette modifiche si applicano con riferimento a contratti di programma e aggiornamenti degli stessi sottoscritti successivamente alla conclusione del procedimento avviato con delibera n. 55/2025	Dette modifiche si applicano con riferimento a contratti di programma e aggiornamenti degli stessi sottoscritti successivamente alla conclusione del procedimento avviato con delibera n. 55/2025 Dette modifiche si applicano alle variazioni del fabbisogno e dei contributi statali riconosciute nei contratti di programma e nei relativi aggiornamenti riferiti al periodo tariffario in corso.	La previsione proposta limita l’applicazione delle nuove disposizioni ai Contratti di Programma e ai relativi aggiornamenti sottoscritti successivamente alla conclusione del procedimento, escludendo integralmente le variazioni del fabbisogno e dei contributi già formalizzate nell’ambito del periodo tariffario 2025-2029, tuttora in corso. In particolare, si fa riferimento al Nuovo Modello di organizzazione della manutenzione (NMM), fattispecie dalla quale trae origine lo stesso intervento regolatorio. Il GI ha infatti beneficiato di maggiori contributi pubblici destinati alla

			copertura dei relativi costi incrementali, quantificati in circa 500 milioni di euro nel periodo 2025-2029, senza che tali risorse abbiano prodotto effetti sui livelli tariffari. Proprio sulla base degli elementi acquisiti nel procedimento relativo al NMM, l'Autorità ha tuttavia rilevato che l'adozione del nuovo modello costituiva una "scelta organizzativo-aziendale" di RFI e che, dalla documentazione prodotta, i relativi costi incrementali non risultavano riconducibili a eventi o mutamenti del contesto al di fuori del controllo del GI. Gli accertamenti già svolti dall'Autorità sul NMM sono, pertanto, sostanzialmente coerenti con le condizioni che, nella disciplina posta in consultazione, determinerebbero la mancata ammissione del maggiore fabbisogno ai fini tariffari. L'esclusione preventiva della relativa partita dall'ambito applicativo delle nuove disposizioni impedirebbe però di avere un impatto sul gettito dei canoni nell'ambito del periodo tariffario tuttora vigente. Tale profilo assume ulteriore rilievo alla luce delle significative variazioni già intervenute o prospettate nel corso dei successivi aggiornamenti annuali. L'aggiornamento concluso nel 2025 ha già modificato il profilo tariffario originariamente approvato per le annualità residue del periodo. La successiva proposta di aggiornamento presentata dal GI nel 2026, attualmente sottoposta alla valutazione dell'Autorità,
--	--	--	--

			prospetta invece ulteriori e rilevanti incrementi per il biennio 2028-2029. In un periodo regolatorio nel quale il principio di stabilità e prevedibilità dei canoni risulta già significativamente compromesso dalle rilevanti revisioni tariffarie intervenute o attualmente sottoposte alla valutazione dell'Autorità, non appare giustificato escludere a priori le variazioni del fabbisogno e dei contributi pubblici che hanno evidenziato la criticità regolatoria e determinato l'avvio del procedimento, soprattutto laddove la loro considerazione potrebbe concorrere a contenere gli effetti economici degli aggiornamenti tariffari sui richiedenti. L'esclusione automatica delle partite già riconosciute nel CdP-S impedirebbe che risorse pubbliche potenzialmente idonee a contenere gli effetti economici degli aggiornamenti tariffari siano prese in considerazione nel corso del medesimo periodo regolatorio.
--	--	--	--